

## Pegno di Crediti verso terzi

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Soc. Coop.

Viale Ciusa, 52 - 09131 CAGLIARI - (CA) Telefono: 07046851 - Fax: 07046852120 - 221 Email: [direzione@bcccagliari.bcc.it](mailto:direzione@bcccagliari.bcc.it) - Sito internet: [www.bancadicagliari.it](http://www.bancadicagliari.it) - Registro delle imprese di CAGLIARI n. 230129 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5594 - cod. ABI 07096 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A10344 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

### CHE COS'È IL PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI

Nella concessione di un finanziamento la banca può richiedere al cliente una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il **pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia.

Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Il **pegno di crediti verso terzi** ricorre quando il cliente dà in garanzia **crediti** rappresentati da libretti di deposito a risparmio emessi da altra banca, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali nonché somme di denaro risultanti da saldi attivi di conti correnti intrattenuti presso altre banche.

Il pegno di crediti si costituisce con **atto scritto** e con **notifica** al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'**accettazione** del debitore stesso mediante scrittura avente data certa.

La banca ha diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante la riscossione delle somme (ad esempio annotate su deposito a risparmio nominativo) in ipotesi di **inadempienza** del cliente/debitore.

La banca ha altresì diritto di **accreditare** in un apposito conto, soggetto a vincolo di pegno a proprio favore, le somme relative ad altri crediti posti a garanzia e scaduti. La banca conserva la possibilità, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, di utilizzare il saldo del conto soggetto a vincolo a proprio favore, ad estinzione o decurtazione di quanto dovuto alla banca stessa. La banca è tenuta ad informare il costituente pegno dell'utilizzo del conto.

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nell'insolvenza. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

Oneri e Spese	
Oneri Fiscali	Qualora il pegno assista un finanziamento di durata superiore a 18 mesi, se la garanzia concerne beni situati in Italia, nessun onere è previsto, considerato che l'imposta sostitutiva a carico del beneficiario del finanziamento sostituisce ogni altra imposta.  Qualora il pegno sia invece costituito a garanzia di qualsiasi altra operazione, gravano sul concedente tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi a ciascun atto.

### Pegno di Crediti verso terzi

Spese invio comunicazioni ai sensi di legge	€ 1,00
---	--------

#### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>RIMBORSO SPESE PER RICERCHE D'ARCHIVIO</b>	
Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (escluse eventuali spese postali):	
Copia di documento/contabile in forma cartacea archiviato	€ 10,00
Contratto	€ 15,00

#### RECESSO E RECLAMI

##### **Diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario**

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso né da parte del concedente costituente, né da parte della banca.

##### **Tempi massimi per la chiusura del rapporto**

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché i crediti oggetto di garanzia pignorativa sono restituiti nella disponibilità del costituente entro il termine massimo di 10 giorni.

##### **Mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi**

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - Viale Ciusa, 52 - Cagliari) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo [reclami@bcccagliari.bcc.it](mailto:reclami@bcccagliari.bcc.it). La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 o i 10 giorni può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- o *Conciliatore Bancario Finanziario* - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi

ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

#### LEGENDA

<b>Finanziamento</b>	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
<b>Insolvenza Inadempimento</b>	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
<b>Realizzazione del pegno Espropriazione</b>	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Terzo costituente</b>	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse del debitore principale, costituisce il pegno a favore della banca.